



Fondazione Nord Est
studi ricerche progetti

Quaderni FNE
Collana Studi e Analisi, n. 1 – febbraio 2000

TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE
di *Lucio Pegoraro*

Legenda

Coerentemente con le premesse, e ai fini della fattibilità della proposta, la medesima assume a testo base quello approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, così come emendato dalla Camera dei deputati in sede di Commissione per gli emendamenti.

Per questa ragione, e al fine di rendere più agevole il confronto, si è utilizzata la numerazione che risulta da quel testo.

Sono state riformulate le sole parti direttamente interessate al tema del decentramento territoriale, e in particolare quelle sull'ordinamento federale dello Stato, sull'organizzazione del Parlamento e sulla formazione delle leggi.

Si è peraltro intervenuti anche sulla Sezione dedicata alla Corte costituzionale (in quanto organo chiamato a comporre le controversie tra Centro e Periferia) e su quella relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione dei trattati e all'Unione europea.

*Progetto di Legge costituzionale presentato alla Stampa il 14 febbraio 2000,
presso la Sede della Fondazione Nord Est – Palazzo Labia, Venezia*

Testo del Progetto di legge costituzionale

ART. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA

Titolo I

COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO

Art. 55.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Art. 56.

Le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà e differenziazione.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge dello Stato o della Regione alle Province, alle Regioni o allo Stato.

Le Regioni possono istituire aree metropolitane, disciplinate dalla legge regionale.

I Comuni possono esercitare funzioni loro attribuite mediante forme associative, disciplinate dalla legge regionale.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Art. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.

Art. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di:

a) politica estera e rapporti internazionali

- b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;*
 - c) elezioni del Parlamento europeo;*
 - d) difesa e Forze armate;*
 - e) disciplina della concorrenza;*
 - f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;*
 - g) organi costituzionali e istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;*
 - h) referendum statale;*
 - i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;*
 - l) pesi, misure e determinazione del tempo;*
 - m) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;*
 - n) ordine pubblico e sicurezza;*
 - o) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;*
 - p) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali garantiti in tutto il territorio nazionale;*
 - q) reti di trasporto di interesse nazionale;*
 - t) poste e telecomunicazioni;*
 - r) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;*
 - s) attività amministrativa statale;*
- Spetta allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Art. 58 bis

Spetta allo Stato dettare con legge la disciplina generale relativa a:

- a) tutela dei beni culturali e ambientali, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali.*
- b) istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica;*
- c) tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari, trattamenti sanitari;*
- d) tutela e sicurezza del lavoro;*
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;*
- f) protezione civile;*
- g) ordinamento sportivo;*
- h) legislazione elettorale, organi di governo, circoscrizioni e funzioni fondamentali di Comuni, Province e altri enti locali;*
- i) procedure e limiti dei rapporti transfrontalieri.*
- l) lingue regionali.*

Art. 58 ter

Nei limiti della disciplina della legge generale dello Stato, degli obblighi internazionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e degli altri limiti posti dallo Statuto, le Regioni possono assumere la potestà legislativa nelle materie di cui all'art. 58 bis, per quanto di interesse regionale, e altresì, nel rispetto dei limiti posti dallo Statuto, nelle seguenti materie:

- a) urbanistica;*
- b) edilizia e politica abitativa;*
- c) opere pubbliche di interesse regionale;*
- d) ferrovie, viabilità e trasporti di interesse regionale;*
- e) porti e aeroporti di interesse regionale;*

- f) agricoltura, foreste, allevamento;
- g) caccia e pesca nelle acque interne;
- h) turismo e industria alberghiera;
- i) acque minerali e termali;
- l) fiere e mercati;
- m) assistenza sociale;
- n) polizia urbana e regionale;
- o) industria, commercio, artigianato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubbliche.

Art. 59.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Una Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 60.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento, i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria, i limiti per l'esercizio della potestà legislativa nelle materie assunte dalla Regione, le condizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative che la Regione esercita direttamente.

Lo Statuto è approvato e modificato dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate a intervallo non minore di due mesi, e indi approvato dal Senato delle Regioni.

La durata della legislatura regionale di cinque anni.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Art. 61.

Le Regioni possono stipulare intese con altre Regioni per l'esercizio delle proprie funzioni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni a un altro Stato, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dallo Statuto..

Art. 62.

I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere nel rispetto dei seguenti principi:

- a) attribuzione a tutte le Regioni di tributi propri, non sovrapposti a quelli statali;
- b) compartecipazione delle Regioni ai tributi erariali per una quota fissa e per una quota variabile in ragione della capacità contributiva e delle competenze legislative e amministrative assunte ed effettivamente esercitate;
- c) istituzione di un fondo perequativo per le Regioni;
- d) compartecipazione delle province, dei comuni, degli altri enti locali e delle forme associative di enti locali ai tributi erariali e regionali per una quota fissa e per una quota variabile in ragione della capacità contributiva e delle competenze amministrative esercitate, sia statali che regionali, in base alla ripartizione operata dalla Regione.

I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, a eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Art. 63.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante referendum, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Omissis

Titolo III IL GOVERNO

Sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri.
omissis

Sezione II
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni.

Art. 76.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da ministri, sindaci e presidenti di Province e di Regioni. Promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge approvata dalle due Camere.

La Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. È convocata dal Primo ministro, anche su richiesta del vicepresidente.

Titolo IV
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.

Art. 77.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni, eletti a suffragio universale e diretto.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Ogni componente della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed ogni componente del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 78.

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Art. 79.

Ogni Regione è rappresentata nel Senato delle Regioni da un numero di senatori in ragione di uno ogni tre milioni di abitanti, eletti con le modalità stabilite dalla legge approvata dalle due Camere. Ogni Regione ha almeno tre senatori.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.

Art. 80.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 81.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 82.

Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.

Art. 83.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare, e disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Art. 84.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere oppure a una Camera e a un'Assemblea regionale. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.

Art. 85.

Soppresso

Art. 86.

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere

arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, oppure se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parte componenti delle Camere e per sottoporre i medesimi a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza.

Art. 87.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.

Art. 88.

Spetta al Senato delle Regioni l'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.

Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.

Art. 89.

soppresso

Sezione II

La formazione delle leggi.

Art. 90.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.

Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

- a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- c) elezioni nazionali ed europee;
- d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;
- e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
- f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
- g) concessione di amnistia e di indulto;
- h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.
- i) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- l) tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;
- m) autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.
- e) le altre materie previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 91.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere e a ciascuna Assemblea regionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 92.

La legge regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei diversi settori.

Sono irricevibili i disegni di legge che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

Sulle proposte di legge in materia codificata il Governo può sempre opporre l'irricevibilità del testo.

Art. 93.

I disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati, e, se approvati, sono trasmessi al Senato delle Regioni.

Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.

Art. 94.

Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato delle Regioni quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.

Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato dall'altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.

Art. 95.

Ogni disegno o proposta di legge presentato o trasmesso a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Quando il Governo lo richieda, ciascuna Camera delibera con un unico voto sul testo o su una parte del testo proposto o accettato dal Governo.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno o le proposte di legge esaminati in Commissione sono sottoposti alla Camera per

l'approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

La procedura di cui al comma 3 non può essere adottata per i disegni e le proposte di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

Sono esaminati con priorità i disegni di legge indicati dal Governo e le proposte di legge da esso accettate.

I regolamenti di ciascuna Camera prevedono sedute o frazioni di seduta riservate all'esame delle proposte di legge d'iniziativa dell'opposizione, dei deputati o dei senatori, delle Assemblee regionali, del popolo.

Quando il Governo lo richieda, un disegno di legge è approvato entro la data richiesta, con i limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti di ciascuna Camera.

Art. 96.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione oppure entro il termine più breve da esse stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 97.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È altresì indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

Art. 98.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari.

Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione dei principi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e a modificare norme di legge.

Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.

Art. 99.

In casi straordinari di necessità e urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.

Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Il giorno stesso della sua emanazione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.

La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 100.

Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere.

La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione.

Art. 101.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 102.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.

Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato delle Regioni.

Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull'autorizzazione alla ratifica.

Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che l'interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.

Art. 103.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.

Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 104.

Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.

Sulle modifiche proposte dal Senato delle Regioni delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Ogni disegno o proposta di legge deve indicare i mezzi per far fronte alle spese.

Il Governo può sempre opporre l'irricevibilità di proposte di legge che prevedano un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate.

Art. 105.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento. Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Le Commissioni di inchiesta del Senato delle Regioni procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORITÀ DI GARANZIA E ORGANI
AUSILIARI
omissis

Titolo VI
PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 114.

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà.

Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 115.

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell'Unione europea.

Art. 116.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla attuazione e all'esecuzione degli atti comunitari

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

Prima della stipulazione di un trattato concernente materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo consulta la Regione o le Regioni interessate.

Nei limiti della propria competenza legislativa, le Regioni possono stipulare accordi e intese con gli Stati esteri o con enti appartenenti a Stati esteri con il consenso del Governo.

Titolo VII
LA GIUSTIZIA
omissis

Titolo VIII
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

- a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione dell'amministrazione statale;
- c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- d) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;
- e) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e sulle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- f) sulla ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare;

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato delle Regioni;

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica e ufficio.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato delle Regioni compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, di un atto avente forza di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.

La sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.

Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

omissis

Palazzo Labia
Venezia, 14 febbraio 2000